

**Bundesstrafgericht**

**Tribunal pénal fédéral**

**Tribunale penale federale**

**Tribunal penal federal**



Rapporto sulla gestione 2006

Rapporto di attività del Tribunale penale  
federale

Rapporto  
del Tribunale penale federale  
sulla sua attività  
nel 2006

del 30 gennaio 2007

Signora Presidente  
Signore e Signori Consiglieri nazionali e agli Stati

Conformemente all'articolo 3 capoverso 3 della Legge sul Tribunale penale federale, Vi sottoponiamo il nostro rapporto di gestione per il terzo anno di attività a partire dal 1° aprile 2004. Vi ringraziamo per la fiducia dimostrataci.

In nome del Tribunale penale federale

Il Presidente: Alex Staub

La Segretaria generale: Mascia Gregori Al-Barafi

## PARTE GENERALE

I.	Tribunale penale federale	5
1.	Composizione del Tribunale al 1° gennaio 2007	
1.1.	Corte plenaria	
1.2.	Direzione	
1.3.	Corte penale	
1.4.	I. Corte dei reclami penali (Corte della procedura penale)	
1.5.	II. Corte dei reclami penali (Corte dell'assistenza giudiziaria internazionale)	
2.	Segretariato generale	5
2.1.	Cancellieri e cancelliere	
2.1.1.	Corte penale	
2.1.2.	I. Corte dei reclami penali	
2.1.3.	II. Corte dei reclami penali	
2.2.	Servizi	
2.3.	Cancelleria	
3.	Mutazioni	6
4.	Attività	7
4.1.	Corte plenaria	
4.2.	Direzione	
4.3.	Corte penale	
4.4.	I. Corte dei reclami penali	
4.5.	II. Corte dei reclami penali (competenza dal 1.1.2007)	
4.6.	Conclusione	
II.	Ufficio dei giudici istruttori federali	11
1.	Composizione dell'Ufficio al 1° gennaio 2007	
1.1.	Giudici istruttori	
1.2.	Servizi e cancelleria	
2.	Mutazioni	12
3.	Attività	13
3.1.	Introduzione	
3.2.	Istruzioni preparatorie	
3.3.	Assistenza giudiziaria	
3.4.	Esami della detenzione	
3.5.	Esperti finanziari	
3.6.	Conclusione	

## GIURISPRUDENZA

I.	Giurisprudenza del Tribunale penale federale	15
1.	Corte penale	
2.	I. Corte dei reclami penali	

## **Allegato 1: Vigilanza materiale della I. Corte dei reclami penali sul Ministero pubblico della Confederazione e sull'Ufficio dei giudici istruttori federali**

1.	Introduzione	18
2.	Rapporti di attività del Ministero pubblico della Confederazione e dell'Ufficio dei giudici istruttori federali	
2.1.	Ministero pubblico della Confederazione	
2.2.	Ufficio dei giudici istruttori federali	
3.	Provvedimenti di vigilanza	21
3.1.	Vigilanza ordinaria	
3.2.	Altre attività di vigilanza	
4.	Considerazioni generali	22
5.	Conclusioni	23

## **Allegato 2: Statistica**

I.	Tribunale penale federale	24
1.	Corte penale	24
2.	I. Corte dei reclami penali	26
II.	Ufficio dei giudici istruttori federali	31

## PARTE GENERALE

### I. Tribunale penale federale

#### 1. Composizione del Tribunale al 1° gennaio 2007

(tra parentesi il grado di occupazione)

##### 1.1. Corte plenaria

Presidente: Alex Staub (100%)

Vicepresidente: Andreas J. Keller (100%)

Membri: Bernard Bertossa (60%), Peter Popp (100%), Walter Wüthrich (80%), Barbara Ott (70%), Emanuel Hochstrasser (100%), Sylvia Frei-Hasler (50%), Daniel Kipfer Fasciati (80%), Tito Ponti (90%), Miriam Forni (80%), Giorgio Bomio Giovanascini (80%), Roy Garré (80%), Cornelia Cova (80%), Jean-Luc Bacher (80%) dal 1° maggio 2007

##### 1.2. Direzione (Commissione amministrativa)

Alex Staub, Andreas J. Keller, Tito Ponti

##### 1.3. Corte penale

Presidente: Walter Wüthrich

Membri: Peter Popp, Sylvia Frei-Hasler, Daniel Kipfer Fasciati, Miriam Forni, Jean-Luc Bacher

##### 1.4. I. Corte dei reclami penali

Presidente: Emanuel Hochstrasser

Membri: Alex Staub, Barbara Ott, Tito Ponti

##### 1.5. II. Corte dei reclami penali

Presidente: Bernard Bertossa

Membri: Andreas J. Keller, Giorgio Bomio Giovanascini, Roy Garré, Cornelia Cova

### 2. Segretariato generale

Segretaria generale: Mascia Gregori Al-Barafi (100%)

Segretario generale supplente: Patrick Guidon (80%)

#### 2.1. Cancellieri e cancelliere

##### 2.1.1. Corte penale

Joséphine Contu (80%), Patrizia Levante (80%), Elena Maffei (80%), Helen Rügsegger (100%), Petra Williner (100%)

### **2.1.2. I. Corte dei reclami penali**

Luca Fantini (100%), Stefan Graf (100%), David Heeb (100%), Claude-Fabienne Husson Albertoni (80%), Hans-Peter Lukàcs (90%)

### **2.1.3. II. Corte dei reclami penali**

Brigitte Brun (80%), David Glassey (100%), Lea Unseld (100%), Giampiero Vacalli (100%), Nathalie Zufferey (100%)

## **2.2. Servizi**

Biblioteca: Francesca Manenti Pretolani (80%)  
 Finanze: Alberto Dotta (90%), Verena Cattaneo (60%)  
 Informatica: Giovanni Mombelli (80%), Luca Girolodi (100%)  
 Logistica: Gianluca Rossi (100%)  
 Personale: Devida Zanetti Gava (50%)

## **2.3. Cancelleria**

Segretarie: Patrizia Bozzini, responsabile della cancelleria, (100%), Laure Adam (100%), Sandra Kälin (80%), André Jorge Meier (100%), Antonella Pennimpe (100%), Caroline Reichmuth (60%), Susanna Scheidegger (100%)

## **3. Mutazioni**

Tre dei quattro membri del Tribunale eletti nella sessione estiva delle Camere federali sono già entrati in funzione. Il quarto giudice inizierà nel maggio 2007.

Per quel che concerne il segretariato generale è stato nominato un Segretario generale supplente, che assumendo i servizi Biblioteca, Informatica, Logistica e Sicurezza, sgrava la Segretaria generale di questa mole di lavoro e nel contempo continua a svolgere parzialmente l'attività di cancelliere.

Riguardo al personale nell'anno in questione vi sono state poche partenze: una cancelliera e una segretaria di lingua madre tedesca hanno lasciato il Tribunale. Entrambi i posti sono stati nuovamente occupati. In vista dell'istituzione di una seconda Corte dei reclami penali per il 1° gennaio 2007 unitamente allo scopo di avere a disposizione in futuro un cancelliere per ogni giudice, sono stati assunti diversi cancellieri. Due cancellieri di lingua madre tedesca e un romando hanno iniziato la loro attività ancora nel 2006. Altri tre cancellieri (due di lingua madre tedesca e uno di lingua madre francese) sono entrati in funzione inizio 2007.

L'ampliamento di posti giuridici ha reso necessario un rafforzamento dell'ambito amministrativo. Oltre a ciò, dal punto di vista logistico il Tribunale, pur rimanendo nello stesso edificio, è stato ripartito su due piani (2° e 4° piano), cosa che ha reso indispensabile la suddivisione della cancelleria. Per tale ragione è stata nominata una responsabile della cancelleria nella persona di Patrizia Bozzini e sono stati assunti un segretario di lingua tedesca e quattro segretarie (una romanda, una di lingua tedesca e due bilingue). Infine i Servizi Personale e Finanze sono stati completati da un'assistente.

#### **4. Attività**

##### **4.1. Corte plenaria**

Durante il 2006 la Corte plenaria si è riunita 11 volte. Accanto agli affari usuali quali bilancio, rapporto di gestione e preventivo, essa si è occupata anche di questioni legate al personale e organizzative che per legge le competono. Fra queste è da citare l'elezione di tre giudici istruttori ordinari per il resto del periodo amministrativo fino al termine del 2008. Due di essi sostituiscono la giudice istruttrice federale Monique Saudan rispettivamente Giorgio Bomio appena eletto giudice federale. Oltre a ciò è stato eletto per il periodo di un anno un giudice istruttore straordinario. In merito alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro della giudice Monique Saudan, decisa dalla Corte plenaria il 29 novembre 2005, si segnala che la Commissione federale di ricorso in materia di personale federale con decisione del 27 settembre 2006 ha respinto il ricorso della signora Saudan confermando la decisione del Tribunale penale federale: contro tale decisione Monique Saudan il 30 ottobre 2006 ha interposto ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale. Il ricorso è tuttora pendente.

Dato che la nomina dei membri delle corti e dei presidenti, in vista della costituzione di una nuova Corte competente per l'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, era valida solo per un anno (2006), la Corte plenaria si è occupata nuovamente di tali questioni. Anche questa volta la durata della nomina si limiterà ad un anno in modo da poter ritornare per il 2008 e 2009 al normale ritmo biennale. Nell'ambito della sua attività legislativa la Corte plenaria ha emanato o sottoposto a revisione diversi regolamenti. Sono nuovi il Regolamento concernente l'archiviazione e il Regolamento sui principi in materia d'informazione e sull'accreditamento dei cronisti giudiziari presso il Tribunale penale federale, che sostituisce le Direttive interne. A seguito della revisione della procedura federale, il Regolamento del Tribunale penale federale è stato oggetto di una revisione totale. Una revisione parziale ha interessato il Regolamento sulle spese ripetibili. Infine la Corte plenaria ha preso parte a procedure di consultazione concernenti progetti legislativi che interessano da vicino il Tribunale penale federale, in particolare all'attenzione della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati riguardo alla consultazione della procedura penale federale.

## **4.2. Direzione**

Anche nel terzo anno di attività la Direzione, composta dal presidente, dal vicepresidente, dai presidenti delle due corti e dalla segretaria generale, ha svolto prevalentemente compiti di conduzione e organizzazione nell'ambito dell'amministrazione della giustizia. A tale scopo essa si è riunita 17 volte, l'anno precedente 23. I temi predominanti sono stati l'organizzazione e la gestione del personale come pure la preparazione di alcuni affari per la Corte plenaria, segnatamente ciò che concerne la revisione di regolamenti. La delega di competenze al presidente risp. alla segretaria generale nell'interesse di un'efficace amministrazione della giustizia ha avuto degli effetti positivi sgravando la Direzione.

Nell'ambito della ricomposizione del Tribunale e della costituzione della terza corte, si è posta la domanda se includere nella Direzione i tre presidenti delle corti, estendendo la medesima in tal modo a 5 membri, oppure prevedere, accanto al presidente del Tribunale e al vicepresidente (membri d'ufficio della Direzione) unicamente un terzo membro. La Corte plenaria ha deciso per la seconda soluzione e ha tenuto conto nella scelta del membro anche dell'aspetto linguistico.

## **4.3. Corte penale**

All'inizio dell'anno erano pendenti due procedure. Esse sono state liquidate nel corso dell'anno.

Nel 2006 sono stati stilati 19 atti d'accusa; 4 ulteriori casi concernono procedure rinviate dal Tribunale federale per nuova decisione. Di questi, 13 sono stati liquidati. La redazione completa delle sentenze ha necessitato più tempo del previsto, questo a causa delle limitate capacità disponibili a livello di cancellieri. Alla fine dell'anno erano pendenti 10 casi. Sono inoltre state presentate due domande di decisione posteriore alla sentenza nel merito, delle quali una liquidata nel corso dell'anno. Nella Corte penale, i giorni dedicati ai dibattimenti sono stati 32 (deliberazioni escluse). Più della metà degli atti d'accusa ricevuti concernevano una sola persona; in quattro casi, il numero di imputati si situava tra cinque e sette. Due terzi circa delle cause riguardavano le competenze tradizionali della giurisdizione federale (art. 340 CP); tre di queste erano legate principalmente a degli incidenti aerei e altre quattro alla contraffazione di monete. Gli altri atti d'accusa concernevano essenzialmente le nuove competenze della Confederazione (art. 340bis CP), di cui tre casi di riciclaggio di denaro, uno di criminalità economica, uno di criminalità organizzata nonché tre casi d'infrazione qualificata alla Legge federale sugli stupefacenti nell'ambito di un'organizzazione criminale. Per quanto attiene a quest'ultimi, il legame con dei gruppi criminali faceva difetto, di modo che la competenza della Confederazione è stata ammessa al solo scopo di evitare ritardi considerevoli. La problematica dei fatti e del loro legame con un'organizzazione criminale continuerà ad essere d'attualità anche in avvenire; questo fintantoché gli atti d'accusa si baseranno sulla situazione dei fatti costatati all'inizio dell'inchiesta, fatti suscettibili di modificarsi sino al momento del processo.

Sette nuove cause sono state sottoposte ad un giudice unico; negli altri casi – con un'eccezione -, la corte ha statuito a tre giudici. Nei processi che hanno visto implicati più di cinque imputati oppure imputati in detenzione, la Corte penale si è dovuta confrontare con l'insufficienza degli attuali spazi (provvisori) del Tribunale. Grazie alla disponibilità del Cantone di sede, è stato possibile trovare soluzioni alternative, le quali non hanno tuttavia risparmiato disagi al Tribunale, alle parti e alle autorità cantonali. Un accordo generale di collaborazione che prevede indennizzi in funzione delle prestazioni è stato concluso con l'autorità cantonale. La collaborazione con gli altri Cantoni non ha creato difficoltà. L'esecuzione delle sentenze non ha presentato problemi particolari, questo grazie alle misure organizzative adottate dal MPC. Al fine di favorire la preparazione dei processi con un ingente quantitativo di documenti, la Corte penale ha valutato la possibilità di digitalizzare gli atti, in maniera da poter effettuare ricerche elettroniche nei medesimi; un'eventuale concretizzazione di quanto precede dovrà tuttavia attendere lo sviluppo di un progetto portato avanti dalle autorità di perseguimento penale della Confederazione.

La Corte penale ha consacrato quattro riunioni alla discussione di questioni giuridiche e amministrative di carattere generale. Ciò ha permesso di migliorare considerevolmente la coerenza delle decisioni della corte e presidenziali. La banca dati delle sentenze, regolarmente aggiornata durante l'anno trascorso ed estesa anche alla Corte penale, si è rivelata uno strumento utile per il trattamento delle cause pendenti. Gli sforzi dovranno concentrarsi in avvenire sulle decisioni a carattere procedurale, in modo da migliorare il flusso d'informazioni relative alla prassi della corte in tale ambito.

#### **4.4. I. Corte dei reclami penali (Corte della procedura penale)**

Nell'anno 2006 si è assistito ad un consolidamento nella maggior parte degli ambiti di competenza della I. Corte dei reclami penali. L'accresciuta conoscenza delle vie procedurali e dell'attività specifica della Corte ha consentito di trattare gli incarti in maniera più efficace e competente.

Nell'ambito di attività principale - costituito dai ricorsi interposti nelle procedure penali federali, siano esse di diritto penale ordinario o di diritto penale amministrativo - sono stati aperti nell'anno in rassegna più di 300 incarti, ciò che corrisponde grossomodo alla cifra dell'anno precedente. Il numero di incarti liquidati si situa nel medesimo ordine di grandezza, per cui il livello delle pendenze a fine anno è rimasto praticamente costante. Occorre tuttavia precisare che la comparazione statistica non riflette del tutto l'effettivo carico di lavoro. Quest'ultimo è risultato leggermente inferiore nel 2006, visto che tra i gravami inoltrati ne figurano parecchi con una pluralità di reclamanti, con conseguente aumento del numero di incarti aperti e liquidati.

Si constata con piacere – ed è questo un segno dell'accresciuta efficienza – che la proporzione degli incarti liquidati nel corso dei tre mesi successivi alla loro apertura è passata dal 62% all'82%. Gli incarti

concernenti le misure coercitive devono infatti poter contare su una celere trattazione; il numero di questi incarti è relativamente elevato presso la Corte in questione.

Come nel recente passato, le decisioni della I. Corte dei reclami penali sono pubblicate in forma anonimizzata sul sito internet del Tribunale, nella rubrica „informazioni-decisioni“, che non dispone tuttavia di un motore di ricerca. La banca dati interna creata nel 2005 si è arricchita di nuove decisioni, rivelandosi uno strumento di lavoro prezioso.

A lato della vigilanza ordinaria (rapporti trimestrali, ispezioni, rapporti annuali), l'attività di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione (MPC) e sull'Ufficio dei giudici istruttori federali (UGI) ai sensi dell'articolo 28 capoverso 2 della legge sul Tribunale penale federale si è intensificata nel corso del 2006 in seguito ad avvenimenti particolari che hanno necessitato dei chiarimenti. E' auspicabile che questa attività non si estenda oltre misura, tenuto particolarmente conto della prospettiva di una nuova ripartizione della materia (a questo proposito, cfr. l'Allegato 1 concernente la vigilanza).

Il numero delle domande in materia di sorveglianza telefonica e postale (Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni/LSCPT, RS 780.1) trattate dal presidente della Corte è leggermente diminuito, passando da 181 a 169 unità. Le inchieste mascherate (Legge federale sull'inchiesta mascherata/LFIM, RS 312.8) hanno invece dato origine a solo 3 domande, contro le 12 dell'anno precedente. Se una simile fluttuazione è del tutto normale trattandosi di controlli telefonici, va notato che le inchieste mascherate sono messe in atto sul lungo termine, ciò che può spiegare la grande differenza rilevata. Per il tramite di regolari contatti (seminari, ecc...), si cerca inoltre di ridurre il rischio di una pluralità delle prassi delle differenti autorità d'approvazione a livello cantonale e federale.

Il consolidamento, rispettivamente, la lieve diminuzione del volume degli incarti trattati dalla I. Corte dei reclami penali va di pari passo con l'aumento delle procedure sottoposte all'esame della Corte penale. Ciò può dipendere dall'effettiva integrazione del Tribunale nella procedura penale federale, dal momento che le procedure inizialmente concentrate nelle fasi dell'inchiesta preliminare e dell'istruzione preparatoria, sono poi passate al vaglio della Corte in quanto istanza di ricorso procedurale e infine alle autorità preposte all'accusa. Con riferimento al menzionato consolidamento e alla lieve diminuzione del carico di lavoro, la capacità dei giudici della I. Corte dei reclami penali ha potuto essere leggermente ridotta a far tempo dal 1° gennaio 2007, permettendo al contempo di creare le condizioni ottimali per l'avvio della nuova Corte dei reclami penali in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

#### **4.5. II. Corte dei reclami penali (competenza al 1.1.2007)**

La II. Corte dei reclami penali è entrata in funzione con l'entrata in vigore della nuova competenza ad inizio 2007. La sua attività sarà integrata nel rapporto di gestione 2007.

#### **4.6. Conclusione**

Il terzo esercizio ha permesso al Tribunale di compiere un ulteriore passo in avanti. La giurisprudenza ha conosciuto uno sviluppo degno di nota per un tribunale ancora giovane, mentre nell'ambito del personale e dell'organizzazione interna si è assistito ad un consolidamento che ha avuto riflessi positivi sulla pratica giudiziaria. La giurisprudenza della Corte dei reclami penali (dal 1.1.2007, I. Corte dei reclami penali) ha potuto svilupparsi e completarsi nel corso dei primi due anni di attività, in modo da assicurare una pratica viepiù unitaria a livello di indagini preliminari di polizia giudiziaria condotte dal MPC e di inchieste preliminari condotte dall'UGI. Il crescente numero di atti di accusa rappresenta peraltro un'evoluzione positiva per la Corte penale; le fattispecie si situano tuttora essenzialmente nel settore delle competenze tradizionali. Dal profilo organizzativo, le nuove competenze in materia di assistenza giudiziaria internazionale attribuite alla neonata II. Corte dei reclami penali, hanno permesso un leggero incremento della massa critica per un tribunale trilingue. Grazie all'attribuzione di giudici supplementari a partire dal 2007 e all'assunzione di nuovi cancellieri, il Tribunale è ora in grado di coprire adeguatamente i bisogni delle tre corti nelle tre lingue, e questo anche in caso di variazioni da deboli a medie del carico di lavoro. Nel complesso, il Tribunale ha conosciuto un'evoluzione positiva della sua attività anche nel corso del suo terzo esercizio. Le condizioni per la messa in opera delle nuove competenze in materia di assistenza giudiziaria internazionale sono quindi adempite.

## **II. Ufficio dei giudici istruttori federali**

### **1. Composizione dell'Ufficio al 1° gennaio 2007** (fra parentesi il grado di occupazione)

#### **1.1. Giudici istruttori**

##### **Sede centrale Berna:**

Giudice istruttore:	Jürg Zinglé (giudice istruttore dirigente) (100%)
Segretariato:	Susanne Badertscher (100%)
Giudice istruttore:	Ernst Roduner (100%)
Segretariato:	Rosmarie Gfeller (100%)
Giudice istruttore:	Hans Baumgartner (100%)
Segretariato:	Rita Schreier (100%)
Giudice istruttore:	Elena Catenazzi (100%)
Segretariato:	Matilde Chiffi (100%)
Giudice istruttore:	Felix Gerber (con luogo di lavoro Zurigo) (100%)
Segretariato:	Pakou Fotini (80%)

Giudice istruttore (straordinario): Andreas Müller (100%)  
 Segretariato: Margrit Meyer (100%)

Giudice istruttore: Valentina Tuoni (100%)  
 Segretariato: Milena Kotay (100%)

### **Sede distaccata Ginevra:**

Giudice istruttore: Paul Perraudin (sostituto giudice istruttore dirigente) (100%)  
 Segretariato: Nathalie Péclard (100%), Mélanie Gaudet (100%)

Giudice istruttore: Maria-Antonella Bino (100%)  
 Segretariato: Anne Hubert-Viault (100%)

Giudice istruttore: Gérard Sautebin (100%)  
 Segretariato: Karin Müller (100%)

## **1.2. Servizi**

### **Sede centrale Berna:**

Cancelleria: Susanne Badertscher (responsabile), Svenja Hänni (100%)  
 Esperti finanziari: Renato Paratore (100%), Mattia Carugo (100%)  
 Informatica/segretariato: David Menge (100%)

### **Sede distaccata Ginevra:**

Cancelleria: Carole Prodon (100%)  
 Esperti finanziari: Curdin Bardola (100%), Pascal Jéquier (100%)

## **2. Mutazioni**

Il Tribunale penale federale ha nominato in data 28 febbraio 2006 Hans Baumgartner in sostituzione di Monique Saudan che ha lasciato la carica di giudice istruttore alla fine del 2005. Il nuovo giudice istruttore ha cominciato la sua attività il 1° aprile successivo. Lo stesso giorno, Andreas Müller è stato eletto giudice istruttore straordinario per la lingua tedesca per la durata di un anno ed è entrato in funzione il 1° giugno. Il 26 settembre 2006, il Tribunale penale federale ha designato Valentina Tuoni quale successore di Giorgio Bomio. Valentina Tuoni ha iniziato la sua attività in seno all'UGI il 1° dicembre 2006. Infine, a sostegno dei procedimenti in lingua italiana, il 19 dicembre 2006 è stato nominato Jacques Ducry quale giudice istruttore straordinario per la durata di un anno con un grado di occupazione del 50%; è previsto che egli lavori prevalentemente a Lugano.

L'aumento del numero di giudici istruttori ha portato alla creazione di nuovi posti di segretariato. Vi sono state inoltre cinque mutazioni in seno alla cancelleria ed al segretariato. Le ragioni di questo numero elevato di fluttuazioni dovranno puntualmente essere analizzate in modo più approfondito.

### **3. Attività**

#### **3.1. In generale**

Nell'ultimo rapporto di gestione sono state evocate le questioni dell'entrata in vigore e della portata delle direttive disciplinanti la trasmissione degli incarti dal MPC all'UGI. Queste direttive, assieme alla lista mediante la quale il MPC pianifica il trasferimento degli incarti all'UGI, costituiscono gli strumenti che permettono una trasmissione regolamentata degli incarti. La pratica ha tuttavia mostrato che la direzione fatica a mettere in pratica queste direttive. Ciò è dovuto essenzialmente al fatto che i procuratori federali riscontrano molte difficoltà nello stabilire dei pronostici affidabili, specie quando le inchieste dipendono da elementi quali l'assistenza giudiziaria. Lo stesso problema è stato riscontrato dai giudici istruttori in materia di trasmissione degli incarti con il rapporto finale; tuttavia in questo ambito, la causa delle difficoltà, più che dagli aspetti precitati, dipende dall'attitudine delle parti, segnatamente in relazione al termine previsto all'art. 119 della Legge federale sulla procedura penale (PP).

#### **3.2. Istruzioni preparatorie**

Il numero di casi trasmessi all'UGI dal MPC (29) è leggermente aumentato rispetto all'anno precedente (25). Da questi dati è dunque possibile dedurre una certa stabilizzazione. Gli incarti sotto la responsabilità di Monique Saudan sono stati ripartiti e trattati senza difficoltà particolari. Monique Saudan, alla sua partenza, ha lasciato undici casi, di cui cinque sono stati chiusi, uno è stato sospeso provvisoriamente giusta l'art. 112 PP e cinque sono ancora pendenti presso l'UGI. Il numero di istruzioni preparatorie concluse è passato da 18 a 28, ciò che rappresenta un aumento di circa il 50%. I fondamenti della statistica di chiusura sono gli stessi di quelli utilizzati per il rapporto dell'anno scorso e per il rapporto di analisi di situazione "Progetto EffVor". Dalle statistiche sono state escluse 7 istruzioni preparatorie provvisoriamente sospese ai sensi dell'art. 112 PP.

#### **3.3. Assistenza giudiziaria**

Il numero degli affari pendenti in materia di assistenza giudiziaria passiva è stato notevolmente ridotto in corso di esercizio: 24 domande di assistenza giudiziaria sono state evase e 9 sono tuttora pendenti. Questo permette di gravare il meno possibile l'UGI con procedure legate all'assistenza giudiziaria passiva.

#### **3.4. Esami della detenzione**

Con undici esami della detenzione (contro 26 l'anno precedente) e 24 decisioni in materia di scarcerazione o di altre misure sostitutive (contro 13 l'anno precedente), i mezzi impiegati sono apparsi limitati come già era stato il caso nel 2005.

### **3.5. Esperti finanziari**

#### **Sede centrale Berna**

Procedura in lingua tedesca: nel corso dell'anno passato, l'esperto finanziario ha esercitato la sua attività per tre giudici istruttori. Egli ha redatto sei rapporti relativi alle procedure in corso. In una di queste il giudice istruttore ha rinunciato ad un rapporto separato dell'esperto finanziario ed ha inserito le proprie conclusioni nel rapporto di chiusura.

Procedura in lingua italiana: durante l'ultimo esercizio l'assistente ha lavorato per due giudici istruttori. Sotto la direzione dell'esperto finanziario (di lingua tedesca), egli ha operato su diversi incarti e redatto un rapporto.

Per le procedure pendenti esistono dei progetti di rapporto. Questi potranno verosimilmente essere terminati e trasmessi al giudice istruttore competente durante il primo semestre 2007.

Il sistema secondo il quale le analisi dell'esperto finanziario o del suo assistente vengono integrate agli incarti sotto la forma di un rapporto "autonomo" si è rivelato efficace.

#### **Sede distaccata Ginevra**

Durante l'ultimo esercizio, i due esperti per la lingua francese sono stati impiegati in 15 affari. La loro attività si è concretizzata con otto rapporti e con delle note all'attenzione dei giudici istruttori incaricati di dirigere la procedura.

### **3.6. Conclusioni**

Il rafforzamento del personale dell'UGI, in linea con le previsioni iniziali del Concetto 2000 del "Progetto EffVor", ha avuto delle ripercussioni positive, nonostante il fatto che il numero di istruzioni preparatorie tuttora pendenti sia ancora relativamente elevato.

L'importante aumento dei casi evasi nel 2006 ed il leggero aumento dei nuovi affari hanno permesso di evitare un incremento dei casi pendenti. Si tratta dunque di un ulteriore progresso, cinque anni dopo l'inizio dell'attività dell'UGI nel 2002. Poiché di norma un rafforzamento delle risorse non produce dei risultati immediati, è da prevedere che anche nel 2007 si assisterà ad un ulteriore aumento delle cause evase, accompagnato da una maggiore efficienza.

La soppressione dell'UGI, legata all'entrata in vigore del Codice di procedura penale svizzero, costituisce una sfida nella misura in cui lo svolgimento dei compiti prescritti dalla legge deve poter essere garantito fino alla transizione. Ciò presuppone che la prospettiva di una funzione equivalente dovrà poter essere presentata ai collaboratori dell'UGI sufficientemente presto, o meglio senza indugio. Tenuto conto dei cambiamenti a venire, è necessario determinare se l'obiettivo da raggiungere sia quello di puntare verso il disbrigo complessivo delle cause di pertinenza dell'UGI prima della prospettata transizione o se a questo momento gli incarti, indipendentemente dal loro stato di istruzione, potranno essere ritornati al MPC o ripresi dai giudici istruttori che opereranno allora come

procuratori. Nella prima ipotesi le risorse dell'UGI dovrebbero verosimilmente essere ulteriormente rinforzate; nella seconda, queste sarebbero in principio sufficienti, ma solo a condizione che il numero delle nuove cause non aumenti in maniera significativa. Il TPF è di avviso che solo questa seconda variante permetterà una transizione efficace verso un modello di procedura penale unificato a livello federale; è infatti necessario evitare, nella misura del possibile, che gli incarti passino da una mano all'altra. Il gruppo di lavoro "Trasformazione UGI" persegue tale obiettivo.

## **GIURISPRUDENZA**

### **I. Giurisprudenza del Tribunale penale federale**

#### **1. Corte penale**

Nell'applicazione del diritto sostanziale da parte della Corte penale non si segnalano particolari novità. In ambito procedurale meritano di essere menzionate le seguenti considerazioni giurisprudenziali:

- Un giudizio con procedura ordinaria concernente un accusato assente al dibattimento può essere pronunciato solamente se l'accusato stesso ha chiesto di essere dispensato dal comparire e se questa dispensa gli è stata accordata dalla Corte (TPF SK.2005.10 del 20 febbraio 2006).
- In caso di pluralità di accusati, la presenza di tutti gli accusati al dibattimento è indispensabile unicamente se per chiarire la loro rispettiva partecipazione ai reati in esame è assolutamente necessario che tutti gli accusati siano simultaneamente presenti all'udienza (TPF SK.2005.10 del 20 febbraio 2006).
- Ad un accusato condannato ad una pena detentiva da scontare non possono essere messe a carico le spese della carcerazione preventiva (TPF SK.2005.10 del 20 febbraio 2006).
- Ad un accusato prosciolto esclusivamente per sopravvenuta prescrizione possono essere messe a carico le spese procedurali sia integralmente che in parte (TPF SK.2005.10 del 20 febbraio 2006).
- La Corte deve esaminare d'ufficio la questione di sapere se del denaro contraffatto deve essere confiscato in vista della sua distruzione (TPF SK.2006.3 del 22 giugno 2006).
- Prima dei dibattimenti, il presidente della Corte, rispettivamente il presidente del collegio giudicante, prende tutte le decisioni relative alla procedura che non competono alla Corte. L'accusato indigente può domandare che il costo del suo viaggio per partecipare al dibattimento sia pagato da parte dello Stato solamente se la sua presenza si rivela necessaria alla luce dell'importanza dell'affare (TPF SK.2006.4, decisione presidenziale del 4 agosto 2006).
- Nel caso di traduzione di trascrizioni di sorveglianze telefoniche, il traduttore deve essere reso attento una volta sola alla sua responsabilità per l'esattezza della sua traduzione così come alla disposizione legale relativa alla falsa testimonianza (TPF SK.2006.4 del 22 agosto 2006).
- Se l'accusato non chiede né durante la fase predibattimentale né in quella dibattimentale un confronto con testimoni a carico, egli rinuncia al suo diritto di porre delle domande (TPF SK.2006.4 del 22 agosto 2006).
- Se in una procedura giudiziaria la competenza federale fa difetto per delle ragioni che non hanno a che vedere con la tipicità del reato contestato, tale competenza può essere eccezionalmente fondata sull'art. 6 n. 1 CEDU quando la fase predibattimentale ha già avuto una durata eccessiva (TPF SK.2006.4 del 22 agosto 2006; SK.2006.7 del 8 novembre 2006).

- Le richieste di consultazione di atti stranieri devono essere specificate, quando si tratta di un incartamento voluminoso (TPF SK.2006.6 del 28 settembre 2006).
- Se viene revocato il provvedimento di sequestro di un conto, gli averi ivi depositati devono essere consegnati al giudice civile qualora vi sia un contenzioso sulla loro appartenenza (TPF SK.2006.6 del 28 settembre 2006).
- Una decisione di congiunzione delle cause ai sensi dell'art. 18 cpv. 2 PP è valida solamente se è stata notificata alle parti legittimate a ricorrere giusta il cpv. 4 di questa stessa disposizione (TPF SK.2006.10 del 14/19 dicembre 2006).
- Ai fini della prescrizione dell'azione penale conta la data della pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 178 PP e non quella della notifica della sentenza scritta (TPF SK.2006.11 del 12 ottobre 2006).
- Quando una procedura relativa al risarcimento del danno subito dalla vittima è già pendente in sede civile, la Corte penale può limitarsi ad ammettere di principio la pretesa civile e per il resto rinviare le parti al foro competente (TPF SK.2006.11 del 12 ottobre 2006).
- Il presidente della Corte è competente a statuire sulle domande di scarcerazione presentate prima dell'apertura dei dibattimenti. La detenzione non è più proporzionata quando la sua durata è vicina a quella della pena prevedibile; in questo contesto occorre tenere in considerazione le condizioni della liberazione condizionale (TPF SK.2006.16, decisione presidenziale del 12 ottobre 2006).

## **2. I. Corte dei reclami penali**

Nell'ambito della giurisprudenza della Corte dei reclami penali meritano di essere in particolare menzionate le seguenti tematiche:

- L'accusato, rispettivamente il titolare del conto bancario, non è legittimato a ricorrere contro una domanda di edizione di documenti indirizzata esclusivamente alla banca (TPF BB.2006.1 del 13 gennaio 2006; confermata da parte del Tribunale federale nella sentenza 1S.4/2006 del 16 maggio 2006).
- Assistenza ai sensi dell'art. 112 LIFD; il Ministero pubblico della Confederazione deve accordare all'autorità fiscale federale l'accesso agli atti che la riguardano; esclusi sono gli atti sottoposti alla riserva della specialità conformemente all'AIMP (TPF BB.2005.122 del 9 febbraio 2006).
- È contraria al principio della proporzionalità l'edizione di documenti relativi a conti bancari sui quali l'accusato dispone esclusivamente di una procura (TPF BV.2006.11 del 16 febbraio 2006).
- L'autorizzazione del Consiglio federale, giusta l'art. 105 PP, a promuovere l'azione giudiziaria per spionaggio economico (art. 273 CP) non è necessaria solamente in caso di delitto commesso per motivi politici, ma anche in tutti gli altri casi (TPF BB.2005.117 del 27 febbraio 2006).
- Assistenza giudiziaria in materia penale tra Confederazione e Cantoni (art. 28 cpv. 1 lett. g LTPF, art. 252 e 257 CP); assistenza rifiutata in ragione di un interesse preponderante al mantenimento del segreto (TPF BB.2006.18 del 4 maggio 2006).
- Il giudice istruttore federale, e non il giudice cantonale, è competente a giudicare le domande di scarcerazione giusta l'art. 52 PP (TPF BH.2006.18 del 3 agosto 2006, confermata dal Tribunale federale nella sentenza 1S.11/2006 del 31 agosto 2006).
- Procedura concreta in caso di dissuggellamento di documenti conservati in un luogo sicuro e appartenenti ad un accusato detentore di un segreto professionale; cernita da parte di un membro della Corte dei reclami penali (TPF BE.2005.4 dell'8 agosto 2005).
- Una banca indigena non può essere obbligata a bloccare valori depositati presso una filiale all'estero mediante una decisione di sequestro resa giusta l'art. 46 DPA (TPF BV.2006.38 del 13 settembre 2006).

- Ordine di sequestro giusta gli art. 65 e 69 PP riguardante documenti d'affari: difetto della legittimazione a ricorrere fintanto che non è terminata la procedura di dissuggellamento e non è stata effettuata la perquisizione della documentazione (TPF BB.2006.46 del 12 ottobre 2006).

Il numero dei ricorsi al Tribunale federale contro le sentenze della Corte dei reclami penali si è leggermente ridotto. Se si eccettuano sette ricorsi in materia di diritto penale amministrativo concernenti tutti la stessa procedura, il Tribunale federale ha respinto tutte le impugnative, rispettivamente le ha dichiarate inammissibili.

## **Allegato 1: Vigilanza della I. Corte dei reclami penali sul Ministero pubblico della Confederazione e sull'Ufficio dei giudici istruttori federali**

### **1. Introduzione**

Il compito principale della I. Corte dei reclami penali consiste nel garantire, nella sua qualità di autorità di ricorso ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 della Legge sul Tribunale penale federale (LTPF), che le disposizioni legali vengano correttamente applicate da parte del Ministero pubblico della Confederazione in occasione delle inchieste di polizia giudiziaria e da parte dell'Ufficio dei giudici istruttori federali durante l'istruzione preparatoria. Inoltre, il presidente della Corte dei reclami penali è l'autorità di approvazione ai sensi della LSCPT e, dal 1. gennaio 2005, anche ai sensi della LFIM. Anche se queste competenze principali hanno a loro volta carattere di vigilanza, esse non vengono menzionate nel presente paragrafo, il quale affronta esclusivamente la vigilanza generale ai sensi dell'art. 28 cpv. 2 LTPF.

Finora la Corte dei reclami penali stendeva un rapporto di vigilanza indipendente dal rapporto di gestione del Tribunale penale federale, diretto alle autorità sottoposte alla sua sorveglianza (MPC e UGI), all'autorità di vigilanza amministrativa (DFGP) e all'autorità suprema di vigilanza (Parlamento). Siccome in tale rapporto si faceva riferimento a procedure concrete, esso non poteva venire pubblicato. Per garantire una migliore visione d'insieme e una maggiore trasparenza, d'ora in avanti il rapporto di vigilanza sarà integrato nel rapporto di gestione del Tribunale penale federale e si rinuncerà a stendere dei rapporti di vigilanza separati. Laddove necessario, le questioni relative a procedure specifiche saranno discusse direttamente con le autorità interessate.

### **2. Campi di attività del Ministero pubblico della Confederazione e dell'Ufficio dei giudici istruttori federali**

Il Ministero pubblico della Confederazione e l'Ufficio dei giudici istruttori federali stendono tutti gli anni un rapporto sulle loro rispettive attività. Se da un lato il rapporto del MPC è esclusivamente indirizzato alla I. Corte dei reclami penali nel quadro della sorveglianza materiale, quello dell'UGI è anche destinato alla direzione del Tribunale, che esercita la sorveglianza amministrativa (vedi a questo proposito pag. 11, cifra II UGI). Le seguenti considerazioni si basano sui rapporti 2006 di entrambe le autorità, trasmessi il 9 gennaio (UGI) ed il 15 gennaio (MPC) 2007 all'autorità incaricata della sorveglianza materiale.

## 2.1. Ministero pubblico della Confederazione

Riferendosi alle conclusioni dei rapporti „Ramos“ e „Luthi“, il MPC constata che non v'è la necessità di adottare misure particolari di vigilanza. Il MPC menziona altresì il rapporto relativo all'analisi della conclusione del rapporto „Progetto EffVor“ di cui alla variante 2 (concentrazione delle forze sulle procedure importanti e complesse in materia di competenze federali e di criminalità economica) e rileva che tale variante dovrebbe essere posta in atto (vedasi comunicazione del 15 dicembre 2006 del DFGP concernente il “Progetto EffVor 2”). Il MPC rileva che la sua attività non si limita esclusivamente al ruolo accusatorio. La medesima autorità federale non fa nessun riferimento al rapporto intermedio di vigilanza sugli atti d'accusa. La Corte dei reclami penali apprezza i cambiamenti intervenuti nell'interesse del perseguimento penale, cambiamenti che permettono di accentuare le esigenze in materia di efficienza. Non è intenzione peraltro della Corte dei reclami penali di valutare l'attività del MPC esclusivamente in funzione della quantità degli atti d'accusa. L'emanazione di decisioni di sospensione della procedura, segnatamente qualora lo scopo dell'inchiesta è raggiunto in un termine ragionevole e grazie ad atti d'inchiesta appropriati, può essere considerata positivamente anche dal punto di vista del dovere di oggettività. Infine - come lo indica l'espressione stessa - il perseguimento penale presuppone il perseguimento di infrazioni la cui natura ed importanza scaturiscono dagli atti d'accusa; le persone che si avverano non colpevoli devono essere scagionate al più presto. Quindi, tanto il numero degli atti d'accusa quanto la natura dei delitti sui quali si fondano gli atti d'accusa costituiscono il criterio che permette di valutare l'efficienza del MPC e la sua attitudine al raggiungimento degli scopi che si è prefissato. Il fatto che gli atti d'accusa siano significativamente aumentati durante l'anno trascorso dimostra un'evoluzione nella buona direzione e un crescente consolidamento dell'attività del MPC. A tale proposito occorre inoltre rilevare che, come menzionato nel Rapporto di vigilanza del 2005, l'autorità di vigilanza richiede al MPC di indicare, nel prossimo rapporto (quello del 2006 dunque), una chiave di ripartizione per l'attività effettuata in relazione ai diversi compiti che incombono al MPC. Ciò dovrebbe permettere di determinare la percentuale di lavoro consacrato all'allestimento degli atti d'accusa e quella relativa ad altre attività (assistenza giudiziaria, procedure di delega, ecc). Nessuna di queste informazioni figura nel rapporto del MPC.

L'attività della polizia giudiziaria, che dipende dalla conduzione del MPC e dalla *supervisione* della Corte dei reclami penali (la versione in lingua francese dell'art. 17 cpv. 1 PP prevede erroneamente il termine “surveillance”), attività effettuata a livello federale dalla Polizia giudiziaria federale (PGF), non soddisfa ancora le attese delle autorità di perseguimento penale della Confederazione. Nella veste di autorità incaricata della supervisione, la Corte dei reclami penali prende atto che la collaborazione tra il MPC e la PGF può ancora sensibilmente essere migliorata, ciò è altresì l'obiettivo del “Progetto EffVor 2” (vedasi “Conclusioni”).

Per il MPC, la collaborazione con l'UGI è migliorata, sebbene, dal punto di vista del MPC, le risorse dell'UGI siano troppo limitate. Inoltre il MPC segnala differenze nel modo di condurre le procedure a

dipendenza dei giudici incaricati. Un'armonizzazione della loro attività sarebbe necessaria. Le statistiche fornite da queste due autorità mostrano che gli incarti trasmessi all'UGI per l'istruzione preparatoria sono a volte trattati con molto ritardo (53 istruzioni preparatorie pendenti alla fine del 2005, 51 alla fine del 2006), e che il MPC ha stilato più atti d'accusa (19 rispetto ai 7 atti d'accusa dell'anno precedente).

V'è da rilevare con soddisfazione che, per la prima volta, il MPC consacra una parte del suo rapporto ai compiti operazionali, in particolare alla sua attività primordiale riguardante il disbrigo di inchieste di polizia giudiziaria e la stesura di atti d'accusa. Ciò fornisce all'autorità di vigilanza una buona illustrazione delle molteplici attività del MPC, anche se la presentazione di certe procedure è, a volte, troppo dettagliata. L'autorità di vigilanza non ha osservazioni da formulare in merito alla tabella allestita dal MPC.

Emerge dalle statistiche accluse al rapporto (Reporting) che nel corso dell'anno trascorso è stato aperto un numero sensibilmente inferiore di procedure. La riduzione delle procedure concerne soprattutto casi importanti nell'ambito delle competenze classiche del MPC che, a difetto di competenza federale per emettere decreti penali, sono delegati ai Cantoni e che non possono essere influenzati dal MPC.

## **2.2. Ufficio dei giudici istruttori federali**

Il rapporto concerne soprattutto questioni amministrative e di personale che, per ragioni conosciute, sono sempre in primo piano. Lo stato delle procedure in corso è descritto nei rapporti trimestrali; l'aggiunta di una parte riguardante le procedure in corso dovrà essere discussa con il giudice dirigente. L'autorità materiale di vigilanza desidera altresì che ogni misura necessaria sia messa in atto al fine di permettere all'UGI di assolvere i suoi compiti sino all'entrata in vigore della legge sulla procedura penale federale e delle modifiche che interverranno sul perseguimento penale. Sarebbe inoltre nell'interesse di una migliore efficienza che un numero più grande possibile di giudici istruttori possa continuare, dopo la transizione, ad occuparsi, in veste di procuratore, delle procedure trattate precedentemente. Questo tema è trattato nel "Progetto EffVor 2" e il Tribunale penale federale ha costituito una commissione a tale scopo. I grandi cambiamenti di personale e il trasferimento del know how generano la sfida maggiore per l'UGI e la sua struttura decentralizzata non facilita il suo compito. Il fatto che, malgrado tali circostanze, il numero di incarti terminati sia considerevolmente aumentato (le chiusure di istruzioni preparatorie sono passate da 18 a 28) è soddisfacente.

### **3. Misure di vigilanza**

#### **3.1. Vigilanza ordinaria**

Il MPC e l'UGI hanno allestito dei rapporti trimestrali riguardanti gli incarti in corso - eccezion fatta per gli incarti concernenti un numero elevato di accusati - ciò permette una visione complessiva delle loro attività.

Dal 16 ottobre al 16 novembre 2006, più delegazioni della Corte dei reclami penali hanno ispezionato la sede principale e le sedi distaccate del MPC e dell'UGI. Colloqui di una durata di circa 1 ½ a 3 ore hanno avuto luogo con ogni team. Lo scopo era di verificare se i concetti discussi nel corso del 2005 (motivazioni delle decisioni, partecipazione delle parti, "incarti completi" ossia importanza degli atti trasmessi alla Corte dei reclami penali, unità di prassi nelle sedi distaccate) erano stati applicati, di fissare nuovi obiettivi (trasferimento del know-how in seno ai team e nelle sedi distaccate, particolarmente per quanto concerne gli atti d'accusa e i rapporti di chiusura, principi/regolamenti, priorità delle procedure) e di analizzare l'efficienza delle inchieste di polizia giudiziaria nonché delle istruzioni preparatorie in riferimento a fattispecie concrete.

Infine, il MPC e l'UGI hanno allestito un rapporto riguardante il periodo delle loro attività.

#### **3.2. Altre attività sottoposte a vigilanza**

- Il 16 gennaio 2006, su iniziativa del presidente della Corte dei reclami penali, si è tenuto un incontro destinato a determinare l'importanza ed il volume delle attività del MPC e dell'UGI che non sono direttamente in relazione con gli atti d'accusa, segnatamente l'assistenza giudiziaria internazionale passiva, la delega di procedure, le procedure di confisca autonoma. Tutte le autorità interessate erano presenti. Si è deciso di non più attribuire l'assistenza giudiziaria all'UGI e di migliorare la collaborazione tra il MPC e l'UGI. Il MPC ha dichiarato essere disposto ad inoltrare una proposta di revisione parziale della PP al DFGP (ordinanza di condanna, istruzione preparatoria facoltativa), tema che altresì doveva, nel frattempo, essere trattato nel progetto "Progetto EffVor 2".
- All'inizio del 2006, il DFGP ha varato il progetto „analisi della situazione “ProgEff“ composto da tre gruppi di lavoro. Il presidente della Corte dei reclami penali è membro di uno dei tre gruppi. L'analisi della situazione è sfociata nell'allestimento del rapporto del 31 agosto 2006 e costituisce la base per l'ottimizzazione delle autorità di perseguimento penale della Confederazione.
- Con scritto del 7 febbraio 2006, il MPC e l'UGI sono stati invitati, in riferimento ad una procedura concreta, a dar prova di trasparenza e ad unificare le prassi (atti d'accusa, rapporti di chiusura) segnatamente con riguardo al modo di riferimento agli atti dell'incarto.
- La Corte dei reclami penali ha proceduto alle delucidazioni necessarie in relazione alle informazioni pubblicate dai media in merito all'accesso delle autorità di perseguimento penale americane agli atti di un'inchiesta svizzera riguardante gli attentati dell'11 settembre 2001. La Corte ha rilevato, nella sua lettera dell'8 maggio 2006, che, sulla base dei documenti prodotti e delle dichiarazioni relative alla fattispecie, nessun elemento permetteva di concludere all'inammissibilità dell'operato del MPC.

- Con risoluzione dell'11 aprile 2006, la Corte dei reclami penali ha chiesto al MPC spiegazioni relativamente all'esiguo numero d'atti d'accusa e all'inattendibilità dei pronostici. Il rapporto è stato consegnato il 14 luglio 2006; una delle cause è stata identificata nella direzione lacunosa.
- Con risoluzione dell'8 giugno 2006, la Corte dei reclami penali ha incaricato i giudici penali federali Bertossa e Keller di procedere alle verifiche necessarie all'apprezzamento della conformità alla legge dei metodi d'investigazione utilizzati nel caso MR PROPER (informatore, agente infiltrato). Il rapporto è stato consegnato il 18 settembre 2006. Esso costata l'unicità del caso nonché il rispetto dell'allora legislazione in vigore.
- In relazione a queste due inchieste, la Commissione della gestione del Consiglio nazionale ha incaricato la sottocommissione DFGP/CP di seguirle da vicino, di trattare i rapporti e, se necessario, di procedere a proprie verifiche. In occasione delle audizioni da lei effettuate, la sottocommissione ha in particolare interpellato i membri della Corte dei reclami penali ed il presidente del Tribunale penale federale. Essa ha richiesto delle prese di posizione e degli atti, invitando la Corte dei reclami penali a rispondere ad un gran numero di domande.
- In occasione delle discussioni finali relative all'esito delle ispezioni effettuate presso il MPC e l'UGI, è stato posto come obiettivo la revisione e la presentazione sistematica delle direttive della Corte dei reclami penali. Tale lavoro è in corso di svolgimento e sarà effettuato in collaborazione con le autorità interessate.

#### **4. Considerazioni generali**

In generale, le ispezioni hanno permesso di constatare che i team di procuratori e giudici istruttori lavorano in maniera molto indipendente. Parallelamente all'aspetto positivo, le differenze nella maniera di procedere dei team sono talvolta fonte d'incertezza e di contraddizioni. Le due autorità presentano un'immagine eterogenea, sia sul piano qualitativo che del volume di lavoro svolto. Indipendentemente da ciò, il bilancio della vigilanza giudiziaria ha permesso di constatare che il lavoro del MPC e dell'UGI è conforme al diritto e alla legislazione. Gli incerti discussi in occasione delle ispezioni hanno d'altronde dimostrato che, nella misura in cui una valutazione risulta possibile, i medesimi sono stati trattati con competenza ed efficienza.

Nell'anno in esame, il numero degli atti d'accusa è sensibilmente aumentato (19, contro 7 dell'anno precedente). Poco più della metà concernevano tuttavia le competenze classiche e praticamente un terzo era di competenza del giudice unico. Risulta dunque necessario coordinare le risorse di personale a livello di direzione, ciò che è stato nel frattempo intrapreso con il Progetto EffVor 2. Come è facile immaginare, le priorità saranno fissate a scapito di altre procedure, le quali potranno essere trattate meno rapidamente, oppure sarà favorita la delega ai Cantoni. Indipendentemente da ciò, urge adottare misure chiare per quanto concerne il gruppo dirigente del MPC. Una direzione ad interim di durata indeterminata non costituisce una buona soluzione, né per le autorità né per la persona toccata. È dunque urgente rioccupare il posto di procuratore generale della Confederazione.

Con le inchieste supplementari che le sono state assegnate nel corso dell'anno passato, le risorse che la Corte dei reclami penali ha dovuto impiegare per i suoi compiti di vigilanza hanno raggiunto i propri limiti. La medesima ha quindi l'intenzione, nella misura del possibile, di frenare tale evoluzione. Lo

sguardo sui primi tre anni di vigilanza ha evidenziato l'esistenza di un potenziale di miglioramento, segnatamente in materia di direttive e raccomandazioni. La vigilanza deve dunque essere concepita ed organizzata diversamente.

## 5. Conclusioni

Le risorse della PGF e dell'UGI sono state uno dei principali temi discussi in occasione delle ispezioni del MPC e dell'UGI. Le risorse della PGF pongono in primo luogo il problema della fissazione delle priorità nelle differenti procedure. Questo tema, che sarà affrontato dal "Progetto EffVor 2", dovrà essere trattato con priorità, in collaborazione con la PGF e il MPC, a livello di direzione. Presso l'UGI, il numero di giudici inizialmente previsto è stato nel frattempo raggiunto, ciò che, in previsione della soppressione dell'UGI, spinge a chiedersi quale altre misure sono ancora possibili e sensate, soprattutto tenuto anche conto che la conduzione delle inchieste è fortemente impregnata della personalità dei singoli individui. Tale questione sarà ancora oggetto di discussioni.

Colpisce come il carico di lavoro dei differenti team di procuratori e giudici istruttori possa variare, consci, ben inteso, che non ci si può fidare unicamente delle cifre. Tali differenze dipendono in parte dalla lingua nonché da componenti soggettive. Inoltre, giova rilevare che le dimissioni di tre procuratori significano non soltanto una perdita in termini di capacità, ma ugualmente in termini di esperienza, ciò che può essere tuttavia parzialmente compensato da un trasferimento di know how mirato.

Per quanto concerne l'edizione di direttive, una coordinazione tra il MPC e la Corte dei reclami penali, nella sua veste di autorità di vigilanza, è necessaria. Il principio è valido per le due autorità: tutte le direttive necessarie, meno direttive possibili. Le direttive create devono d'altronde essere osservate da tutto il MPC, al fine di garantire una prassi uniforme.

È infine interessante rilevare che la cooperazione giudiziaria internazionale implica sovente dei ritardi per le inchieste di polizia giudiziaria. Questo aspetto dovrebbe essere preso in considerazione, nella misura del possibile, al momento di fissare le priorità.

Per terminare, la Corte dei reclami penali, nella sua veste di autorità di vigilanza, ringrazia tutti i collaboratori del MPC e dell'UGI per l'impegno profuso durante l'anno in esame, esortandoli nel contempo a tener presente, quale obiettivo principale nell'espletamento della loro attività, una maniera di condurre le procedure conforme allo scopo.

A nome della I. Corte dei reclami penali  
in qualità di autorità di vigilanza  
Il Presidente: Emanuel Hochstrasser  
Il Cancelliere: Hanspeter Lukács

## STATISTICA

### I. Tribunale penale federale

#### 1. Corte penale

##### 1.1. Casi penali

	2004			2005			2006		
	T	F	I	T	F	I	T	F	I
<b>a) Casi riportati e nuove entrate</b>									
Casi riportati anno precedente				3	1	0	1	1	0
Casi entrati	6	1	0	6	2	0	15	8	0
<b>Totale</b>	<b>7</b>			<b>12</b>			<b>25</b>		
<b>b) Casi evasi</b>									
Con sentenza pronunciata e notificata	2	0	0	7	2	0	6	5	0
Con sentenza pronunciata e non ancora notificata	1	0	0	1	0	0	4	0	0
<b>Totale</b>	<b>3</b>			<b>10</b>			<b>15</b>		
Riportati anno seguente	3	1	0	1	1	0	7	3	0
<b>Totale</b>	<b>4</b>			<b>2</b>			<b>10</b>		
<b>c) Casi entrati - dettaglio accusati</b>									
Casi con 1 accusato	3			6			10		
Casi con 2 accusati	2			1			4		
Casi con 3-4 accusati	1			0			1		
Casi con 5-8 accusati	1			0			4		
Casi con 9-11 accusati	0			1			0		
<b>d) Casi evasi - composizione corte</b>									
Giudice unico	1			3			4		
Tre giudici	2			7			10		
Cinque giudici	0			0			1		
<b>e) Casi evasi - durata (dall'entrata incarto)</b>									
fino a 6 mesi	3			7			15		
7-9 mesi	0			2			0		
10-12 mesi	0			1			0		
<b>f) Casi pendenti - composizione corte</b>									
Giudice unico	1			0			4		
Tre giudici	3			1			5		
Cinque giudici	0			1			1		

## 1.2. Domande di revisione

	2004			2005			2006		
	T	F	I	T	F	I	T	F	I
a) <b>Casi riportati e nuove entrate</b> Tre giudici	2	0	0	2	0	0	0	0	0
b) <b>Casi evasi</b> Tre giudici (= 6 mesi)	1	0	0	2	0	0	0	0	0
c) <b>Riportati anno seguente</b>	1	0	0	0	0	0	0	0	0

## 1.3. Decisioni successive

	2004			2005			2006		
	T	F	I	T	F	I	T	F	I
a) <b>Casi riportati e nuove entrate</b> Giudice unico	0	0	0	1	0	0	2	0	0
b) <b>Casi evasi</b> Giudice unico	0	0	0	1	0	0	1	0	0
c) <b>Riportati anno seguente</b>	0	0	0	1	0	0	1	0	0



## 2.2. Esito delle procedure

Tipologia casi	Esito procedure						
	Accolte	Parz. accolte	Respinte	Inammissibili	Ritirate	Stralciate dai ruoli	Diversi
Vigilanze	0	0	0	1	0	0	0
Ricorsi	13	5	31	19	40	27	0
Determinazione foro competente	13	0	15	9	0	3	0
Totale detenzioni <sup>1</sup>	4	0	24	1	0	3	1
<i>di cui proroghe detenzioni</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>di cui ricorsi contro detenzioni</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	<i>24</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>3</i>	<i>1</i>
Costi e domande di risarcimento	1	5	2	2	0	0	1
Levata dei sigilli	4	3	0	0	0	0	0
Diritto penale amministrativo	6	4	32	12	12	10	1
<b>Totale</b>	<b>41</b>	<b>17</b>	<b>104</b>	<b>44</b>	<b>52</b>	<b>43</b>	<b>3</b>
<sup>1</sup> casi di detenzione congiunti							

## 2.3. Durata dei casi

Tipologia casi	Totale	Durata dei casi			
		1 mese	1 a 3 mesi	4 a 6 mesi	superiore a 6 mesi
Vigilanze	1	1	0	0	0
Ricorsi	135	64	43	25	3
Determinazione foro competente	40	14	21	5	0
Totale detenzioni <sup>1</sup>	33	27	6	0	0
<i>di cui proroghe detenzioni</i>	4	3	1	0	0
<i>di cui ricorsi contro detenzioni</i>	29	24	5	0	0
Costi e domande di risarcimento	11	2	3	2	4
Levata dei sigilli	7	0	4	2	1
Diritto penale amministrativo	77	13	53	11	0
<b>Totale</b>	<b>304</b>	<b>121</b>	<b>130</b>	<b>45</b>	<b>8</b>
<sup>1</sup> casi di detenzione congiunti					

## 2.4. Esito delle procedure dopo trasmissione al Tribunale federale

Tipologia casi	Ricorsi al TF	Accolti	Accolti con rinvio	Respinti	Stralciate dai ruoli	Non entrata in materia
Vigilanze	0	0	0	0	0	0
Ricorsi	7	0	0	4	0	3
Totale detenzioni <sup>1</sup>	6	0	0	6	0	0
<i>di cui proroghe detenzioni</i>	0	0	0	0	0	0
<i>di cui ricorsi contro detenzioni</i>	6	0	0	6	0	0
Levata dei sigilli	1	0	0	0	0	1
Diritto penale amministrativo	13	7	0	5	0	1
<b>Totale</b>	<b>27</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
<sup>1</sup> casi di detenzione congiunti						

## 2.5. Controlli telefonici ed inchieste mascherate

Controlli telefonici 2006			Autorizzati			Non autorizzati			Autorizzati con riserva		
T	F	I	T	F	I	T	F	I	T	F	I
74	67	28	67	45	23	5	3	4	2	19	1
<b>Totale</b>	<b>169</b>			<b>135</b>			<b>12</b>			<b>22</b>	
Inchieste mascherate 2006			Autorizzate			Non autorizzate			Autorizzate con riserva		
T	F	I	T	F	I	T	F	I	T	F	I
1	2	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0
<b>Totale</b>	<b>3</b>			<b>1</b>			<b>1</b>			<b>1</b>	

## II. Ufficio dei giudici istruttori federali (UGI)

### Tabella illustrativa

	UGI	UGIT1	UGIT2	UGIT3	UGIT4	UGIT5	UGIT6	UGIT7	UGIT8	UGIT9	UGIT10	UGIT	T	F	I
<b>Istruzioni preparatorie pendenti al 1.1.2006</b>	55 *	16	9	9	5	4	6	2	1	3	0	0	36	12	7
<b>Richieste del MPC 2006</b>	29	3	3	3	2	3	0	1	1	4	6	3	16	9	4
istruzioni preparatorie aperte 2006 (su richiesta MPC)	30	3	3	3	2	4	1	1	2	6	5		15	12	3
istruzioni preparatorie aperte 2006 (disgiunzioni del procedimento)	5	1	2	0	0	0	2	0	0	0	0		3	0	2
<b>Istruzioni preparatorie aperte 2006</b>	35	4	5	3	2	4	3	1	2	6	5		18	12	5
<b>Istruzioni preparatorie concluse 2006</b>	28	8	5	3	1	3	3	1	0	4	0		17	8	3
durata media delle istruzioni preparatorie concluse (giorni)	408	652	341	121	552	415	209	784	-	233	-				
<b>Istruzioni preparatorie momentaneamente sospese 2006</b>	7	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0		7	0	0
istruzioni preparatorie momentaneamente sospese prima del 2006	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0		4	0	0
<b>Istruzioni preparatorie momentaneamente sospese (totale)</b>	11	5	2	4	0	0	0	0	0	0	0		11	0	0
istruzioni preparatorie non ancora aperte al 31.12.2006	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	1	0	4
<b>Istruzioni preparatorie pendenti al 31.12.2006 (senza quelle momentaneamente sospese)</b>	51	7	7	5	6	5	6	2	3	5	5		26	16	9
<b>Istruzioni presso l'UGI al 31.12.2006</b>	67	12	9	9	6	5	6	2	4	5	6	3	38	16	13
durata media al 31.12.2006 (giorni) (senza art. 112 PP)	495	592	731	605	705	538	775	228	403	228	110				
durata media al 31.12.2006 (giorni) (incluso art. 112 PP)	556	670	740	788	705	538	775	228	403	228	110				
<b>Imputati in detenzione preventiva 2006 (totale)</b>	31	5	6	0	6	4	4	1	0	3	2		14	13	4
<b>Scarcerazioni concernenti detenzione preventiva 2006</b>	10	1	1	0	3	3	2	0	0	0	0		2	6	2
<b>Modifica competenza detenzione preventiva 2006</b>	5	1	3	0	0	0	1	0	0	0	0		4	0	1
Passaggio all'esecuzione anticipata della pena 2006	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2	0	0
<b>Imputati in detenzione preventiva al 31.12.2006</b>	14	1	2	0	3	1	1	1	0	3	2		6	7	1
durata media detenzione preventiva presso l'UGI (al 31.12.2006)	214	14	623	-	117	473	269	31	-	107	147				
durata media detenzioni preventive sino alla scarcerazione risp. alla modifica della competenza	248	352	373	-	83	245	111	-	-	-	-				
<b>Imputati in esecuzione anticipata della pena 2006 (totale)</b>	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0		4	0	0
<b>Scarcerazioni concernenti esecuzione anticipata della pena 2006</b>	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1	0	0
<b>Modifica delle competenze concernente esecuzione anticipata della pena 2006</b>	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0		3	0	0
<b>Imputati in esecuzione anticipata della pena al 31.12.2006</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
<b>Esami detenzione 2006</b>	11	3	0	0	0	3	5	0	0	0	0		3	3	5
<b>Deposito cauzione per misure sostitutive 2006</b>	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3	0	0
<b>Esami delle richieste di scarcerazione</b>	21	4	0	1	0	2	2	0	12	0	0		5	2	14
<b>Richieste assistenza giudiziaria internazionale pendenti al 1.1.2006</b>	21	0	2	0	16	3	0	0	0	0	0		2	19	0
<b>Richieste assistenza giudiziaria internazionale entrate nel 2006</b>	12	0	0	1	9	0	0	1	0	1	0		2	10	0
<b>Richieste assistenza giudiziaria internazionale evase nel 2006</b>	24	0	2	1	20	1	0	0	0	0	0		3	21	0
<b>Richiesta assistenza giudiziaria internazionale pendenti al 31.12.2006</b>	9	0	0	0	5	2	0	1	0	1	0		1	8	0

Le statistiche dell'anno 2005 citavano 54 istruzioni preparatorie invece di 55. Il procedimento GALOPP 3 è stato considerato soltanto nel gennaio 2006 come incarto separato della procedura principale GALOPP, benché la separazione formale fosse, come si è visto più tardi, già intervenuta il 27.5.2005.